



## OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2022

### 1. LA CORTE EDU NEL CASO *T. C. C. ITALIA* SI PRONUNCIA SULL'EDUCAZIONE RELIGIOSA DEI FIGLI INTERPRETANDO IN MANIERA ... CANONICA L'INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE

#### 1. *Introduzione*

Lo scorso 19 maggio 2022, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sul caso *T.C. c. Italia*, asserendo che non vi è violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU e del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU laddove vi sia un provvedimento di un tribunale nazionale che richieda a uno dei genitori di astenersi dal coinvolgere attivamente il figlio minore nel proprio culto religioso allorché detta implicazione generi uno stato di disagio nella prole.

#### 2. *Le circostanze di fatto*

Il ricorrente T.C., un uomo appartenente alla confessione della Comunità dei Testimoni di Geova, riceveva nel 2015 e nel 2016 l'ordine da parte dei tribunali italiani di astenersi dal coinvolgere attivamente la figlia minore nell'esercizio della pratica religiosa in oggetto. Esperiti i rimedi giurisdizionali interni, proponeva doglianza alla Corte europea dei diritti dell'uomo sollevando la pretesa violazione di diritti fondamentali protetti dalla CEDU, nel dettaglio dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione), interpretati alla luce dell'art. 9 (libertà di culto).

Nel 2004 il ricorrente iniziava una relazione con una donna di religione cristiana, S.G., dalla quale nasceva una bambina, E., nel settembre 2006.

Nel 2009 T.C. iniziava a presenziare presso alcune adunanze organizzate dal gruppo religioso dei Testimoni di Geova diventandone membro effettivo nel 2011 a seguito di rituale battesimale.

Dopo la fine della relazione, la madre di E., S.G., avviava dinnanzi al tribunale di Livorno nel 2013 un procedimento a seguito di disaccordo con T.C. su chi dovesse essere il genitore affidatario e la relativa modalità di visita della bambina con l'altro genitore, lamentando che l'uomo, senza alcun accordo preventivo, avrebbe condotto la figlia a numerose funzioni religiose della Comunità dei Testimoni di Geova impedendole di frequentare dei corsi di danza. S.G. sottolineava altresì che la figlia riferiva di essere stata coinvolta in attività di volantaggio di riviste religiose per le strade della città.

Nel febbraio 2014, la minore, E., veniva ascoltata presso il tribunale di Livorno. In tale occasione, ella esprimeva disagio per il tipo di attività generalmente svolte con il padre, manifestando il desiderio di trascorrere con lui del tempo da destinare, invece, ad attività ludiche. Al contempo, la minore esprimeva consapevolezza sull'avversione della madre rispetto al culto professato dal ricorrente, lamentandosi inoltre dei commenti dispregiativi provenienti dalla donna. E. rivelava inoltre di aver preso parte più volte alla messa Cattolica, conformemente alla religione materna.

In data 11 marzo 2014, il Tribunale di Livorno disponeva l'affidamento congiunto, richiedendo ai servizi sociali di valutare l'influenza che le attività religiose di entrambi i genitori stavano avendo sulla figlia dal punto di vista psicologico e comportamentale.

Pochi mesi dopo, nel luglio 2014, il Tribunale di Livorno richiedeva una perizia tecnica, vista l'inerzia dei servizi sociali, al fine di valutare quanto richiesto in precedenza. Il risultato peritale asseriva la non dannosità per E. delle divergenze di opinione religiosa dei propri genitori. Ciò che si riteneva deleterio, invece, era che T.C. chiedesse alla bambina di omettere alla madre le attività religiose che ella svolgeva con il padre; pratiche peraltro non in linea con l'abituale contesto socio-religioso in cui la minore era stata cresciuta sinora (ovvero quello cattolico).

Il 20 gennaio 2015, a seguito delle conclusioni del perito, il Tribunale di Livorno emetteva una sentenza in cui intimava a T.C. di astenersi dal coinvolgere la figlia nella sua pratica religiosa. Il successivo 17 luglio il ricorrente impugnava tale sentenza. In data 23 febbraio 2016 la Corte d'Appello di Firenze respingeva il ricorso, confermando il dispositivo della sentenza di primo grado e asserendo che, fermo il divieto di coinvolgimento attivo, egli poteva disquisire liberamente delle proprie convinzioni con la bambina.

Il ricorrente proponeva così doglianza innanzi alla Corte di Cassazione chiedendo nel maggio 2017 che il suo ricorso fosse deciso d'urgenza in considerazione degli effetti pregiudizievoli che le sentenze dei giudici di grado inferiore avevano avuto sulla relazione con la figlia. La Corte di Cassazione respingeva tale domanda con sentenza del 24 maggio 2018.

### *3. Il quadro normativo e la pregressa giurisprudenza della Corte EDU in materia*

La Corte di Strasburgo ha richiamato quali norme rilevanti dell'ordinamento italiano l'art. 3 ("uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini"), l'art. 19 ("libertà di culto") e l'art. 30 ("diritti e doveri dei genitori verso i figli") della Costituzione e ha considerato inoltre gli articoli 316, 337-*bis* e 337-*ter* del codice civile riguardanti la responsabilità genitoriale e il relativo ambito applicativo.

La domanda proposta dal ricorrente si fonda sulla pretesa violazione degli artt. 8 e 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia singolarmente considerati, sia in connessione con l'art. 14 della medesima.

Il ricorrente contesta la violazione del diritto al rispetto della propria vita familiare (art. 8) e della propria libertà di religione (art. 9), lamentando inoltre una disparità di trattamento tra lo stesso e la madre della figlia (art. 14). Si invoca, in ultimo, una violazione dell'art. 5 del Protocollo n. 7 della Convenzione laddove i tribunali nazionali avrebbero considerato "diversamente" il rapporto fra i genitori e la propria figlia, svantaggiando il legame tra l'uomo e la minore.

Si tratta quindi di comprendere, se a giudizio della Corte di Strasburgo, i giudici nazionali abbiano, con le loro statuizioni, compreso eccessivamente i diritti di cui agli artt.

8 e 9 della Convenzione. Il ricorrente, in tal senso, lamenta che i provvedimenti delle autorità italiane hanno comportato un'indebita intromissione nel suo legame con la bambina impedendo che ella fosse attivamente introdotta nel credo religioso del padre, come membro della Comunità dei Testimoni di Geova. Sempre secondo il ricorrente, la sentenza del Tribunale di Livorno appariva, inoltre, di difficile interpretazione, non essendo agevole comprendere la distinzione tra le azioni vietate e quelle lecite rispetto alla trasmissione del proprio credo alla figlia (§§ 36-37 della sentenza).

Il Governo italiano, al contrario, ha evidenziato che non vi sarebbe stata alcuna compressione dei diritti del ricorrente, giacché T.C. non era stato limitato nel godimento della propria vita familiare, neppure con riferimento alla libera pratica del culto di appartenenza: non era infatti impedito che egli potesse disquisire circa le proprie credenze con la figlia minore; interpretazione questa resa maggiormente chiara dal giudice di Appello. Per le autorità italiane è stato altresì operato un corretto bilanciamento tra i diritti di cui agli artt. 8 e 9 della Convenzione e l'interesse superiore del minore (§ 34 della sentenza); principio peraltro riconosciuto più volte nella giurisprudenza della Corte (si veda il *leading case* Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno 1979) e ampiamente indagato in dottrina (cfr. M. C. BARUFFI, *Il principio del best interests of the child negli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea*, in A. DI STASI, L. S. ROSSI (a cura di), *Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. A vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere*, Napoli, 2020, pp. 233-255; G. PALMIERI, *The best interest of the child nella giurisprudenza interna ed internazionale*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the Child*, Roma, pp. 85-97; C. BREEN, *The Standard of the Best Interests of the Child*, in *International Studies in Human Rights*, 2002, pp. 27-87; J. POBJOY, *The best interests of the child principle as an independent source of international protection*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2015, pp. 327-363).

Secondo una giurisprudenza consolidata, «in tutte le decisioni riguardanti i minori, il loro superiore interesse è di fondamentale importanza. (...) Ne consegue che vi è l'obbligo per gli Stati di porre l'interesse superiore del minore, e anche quello dei minori come gruppo, al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sviluppo» (Vavříčka e a. c. Repubblica Ceca, sentenza dell'8 aprile 2021, §§ 287-288; similmente statuito in X c. Lettonia, sentenza del 16 novembre 2013, § 96).

Dall'analisi della giurisprudenza della Corte sull'art. 8 (*Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Council of Europe/European Court of Human Rights*, 2021) si evince che lo scopo principale della norma è quello di proteggere ogni individuo da interferenze arbitrarie con la propria vita privata e familiare, il domicilio e la corrispondenza da parte di un'autorità pubblica (Libert c. Francia, sentenza del 22 febbraio 2018, §§ 40-42); configurandosi certamente questa ipotesi come tipico esempio di obbligo negativo a carico dello Stato (Kroon e a. c. Paesi Bassi, sentenza del 27 ottobre 1994, § 31).

Gli Stati membri hanno altresì un obbligo positivo di legiferare per garantire che i diritti dell'art. 8 siano rispettati anche nei rapporti, orizzontali, tra privati (Bărbulescu c. Romania, sentenza del 5 settembre 2017, ric. n. 61496/08, §§ 108-111; Evans c. Regno Unito, sentenza del 10 aprile 2007, ric. n. 6339/05, § 75). Nell'indagine della protezione dei diritti ivi contenuti occorre tener conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della comunità nel suo insieme, avendo a riferimento i limiti apponibili contenuti proprio nell'art. 8, secondo comma (Hämäläinen c. Finlandia, sentenza del 16 luglio 2014, § 65; Gaskin c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989, § 42; Roche c. Regno Unito, sentenza del 19 ottobre 2005, § 157). Limiti che possono essere rilevati anche nel contesto educativo e religioso come nel caso in commento (si veda anche F.O. c. Croazia,

sentenza del 22 aprile 2021, §§ 80-82; *Costello-Roberts c. Regno Unito*, sentenza del 25 marzo 1993, § 27).

In diverse circostanze la Corte è stata chiamata a risolvere le pretese violazioni dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 14 con precipua attenzione al rapporto genitori-figli. Ad esempio, laddove fu disposta la revoca della potestà genitoriale basata su una distinzione essenzialmente derivante da considerazioni religiose, la Corte ritenne manifesta tale violazione (*Hoffmann c. Austria*, sentenza del 22 giugno 1993, § 36, concernente la revoca dei diritti genitoriali della ricorrente dopo aver divorziato dal padre dei suoi due figli perché testimone di Geova). La violazione è stata riscontrata anche nel caso in cui i tribunali nazionali avevano posto restrizioni ai «diritti di contatto» del ricorrente nei confronti della figlia basando le proprie statuizioni sul disturbo mentale del padre, senza valutare, tuttavia, l'impatto concreto della patologia sull'esercizio della capacità genitoriale in senso ampio (*Čint a c. Romania*, sentenza del 18 febbraio 2020, § 45).

Nel caso *T.C. c. Italia*, come si vedrà in seguito, non si riscontra, invece, a giudizio della Corte, un diniego o una compressione significativa del diritto a godere della propria vita privata e familiare nonché al rispetto di tale dimensione nel rapporto tra genitore e figlia. Il ricorrente asserisce che i tribunali interni avrebbero adottato le relative decisioni sulla base di un pregiudizio nei confronti della propria religione. Ciò, secondo T.C., avrebbe ingenerato nella mente di E. l'impressione che, rispetto alla religione cattolica della madre, la scelta di culto del padre fosse pericolosa. Discriminatorio sarebbe stato inoltre l'iter giurisdizionale: si sarebbero approfondite unicamente le convinzioni e le pratiche del ricorrente e non anche quella della madre della bambina. Viene inoltre contestato l'esito della perizia richiesta dal Tribunale nazionale e censurata in particolare l'affermazione secondo la quale doveva ritenersi opportuno per una «sana crescita sociale» di E. continuare «unicamente» la frequentazione del culto religioso materno. In senso opposto, il Governo italiano ha sostenuto che i giudici nazionali si sono completamente astenuti dal fondare le loro decisioni su un astratto ragionamento legato alla religione del ricorrente. Essi, infatti, avrebbero principalmente motivato la decisione con riferimento al comportamento «dannoso» del ricorrente nell'occultare alla madre della minore il coinvolgimento di E. nelle attività della Comunità dei Testimoni di Geova, al fine di valorizzare adeguatamente l'interesse superiore della bambina (§ 35 della sentenza).

La Corte, tenuto conto delle circostanze particolari della causa, ritiene che le doglianze del ricorrente debbano essere esaminate ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione interpretato e applicato alla luce dell'articolo 9 della medesima, richiamando espressamente il caso *Ibrahim c. Norvegia* (sentenza del 10 dicembre 2021, §§ 141-142). Tale precedente è espressamente valorizzato dai giudici di Strasburgo, in particolare laddove si asserisce che: «per un genitore educare il proprio figlio in linea con le proprie convinzioni religiose o filosofiche può essere considerato un modo per «manifestare la propria religione o credo, nell'insegnamento, nella pratica e nell'osservanza». Di talché quando il bambino vive con il genitore, quest'ultimo può esercitare i diritti dell'articolo 9 nella vita quotidiana attraverso la modalità di godimento dei diritti dell'art. 8» (si veda il § 140 della sentenza sul caso *Ibrahim c. Norvegia* espressamente citato nel § 30 della sentenza in commento).

Rispetto alla determinazione dei parametri normativi utilizzati dalla Corte per inquadrare la questione oggetto di ricorso, sembra opportuno segnalare da subito l'opinione dissenziente dei giudici Paczolay e Felici, che contestano l'esito delle valutazioni assunte dalla maggioranza. Essi ritengono, infatti, che il caso dovesse essere esaminato alla luce dell'art. 8

in combinato disposto con l'art. 14 e non il contrario: «*It is worth noting that while all the cases cited by the Court concern an alleged difference in treatment in child custody proceedings based on one parent's religion, in the majority of these cases the applicants claimed a violation of Article 8 in conjunction of Article 14 of the Convention. In the present case, however, the majority agreed to reclassify the complaints as falling under Article 14 read in conjunction with Article 8 of the Convention (see paragraph 30 of the judgment). As a result, the focus of the present case is no longer whether the measure taken by the domestic courts infringed on the applicant's custody rights on account of his religious beliefs, which would logically have been examined under Article 8 read in conjunction with Article 14. Thus, the fact that the applicant suffered no restrictions on his custody and visiting rights should not be decisive*» (§ 24).

#### 4. La decisione della Corte

Nella valutazione sul caso di specie, la Corte ha dichiarato, all'unanimità, ricevibile la pretesa censura relativa all'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 e irricevibili le altre domande avanzate dal ricorrente.

Il ragionamento della Corte muove dal presupposto che il godimento da parte di genitore e figlio del reciproco rapporto affettivo costituisce un elemento fondamentale della «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 della Convenzione (§ 42 della sentenza). Nel sottolineare che le modalità di esercizio della potestà genitoriale sui minori delineate dai tribunali nazionali non possono, in quanto tali, violare la libertà dei genitori di manifestare la propria religione (*Deschomets c. Francia*, sentenza del 16 maggio 2006), la sentenza si pone quale obiettivo prioritario la tutela dell'interesse superiore dei figli. Nella circostanza, il principio del *best interest* viene in rilievo al fine di conciliare le scelte educative di ciascun genitore raggiungendo un punto di equilibrio tra le diverse concezioni. La tutela dell'interesse di E. risiede principalmente nella necessità di mantenere e promuovere il proprio sviluppo in un ambiente aperto e pacifico, conciliando per quanto possibile i diritti e le convinzioni di ciascuno dei propri genitori (§ 46 della sentenza). Questo in virtù del principio di continuità che dovrebbe presiedere all'educazione religiosa del minore (in tal senso, è dedicata un'attenta analisi del principio in oggetto da parte del giudice Sabato, cfr. la *Concurring opinion of judge Sabato*, §§ 33-40).

Ad avviso della Corte non si rileva alcuna misura introdotta dal giudice nazionale volta a comprimere o impedire il rapporto “privato e familiare” del ricorrente con la minore.

Secondo la Corte, il fatto che i tribunali interni abbiano ordinato al ricorrente di non includere attivamente la figlia nelle proprie pratiche religiose, con riferimento al culto dei Testimoni di Geova, è frutto dell'analisi del grado di coinvolgimento di E. nelle attività religiose del padre, peraltro occultate alla madre della bambina. Questo comportamento risultava, per il perito richiesto dal Tribunale nazionale, «destabilizzante» per la minore (§ 48 della sentenza).

La prescrizione di un divieto di partecipazione attiva della minore nel culto paterno non comporta una modifica *in peius* del diritto di visita e di “pernottamento” della bambina presso il padre. Di talché non può essere riscontrato una violazione dell'obbligo di non discriminazione di cui all'art.14 della Carta. La presunta discriminazione subita del ricorrente, derivante dal fatto che i giudici nazionali avrebbero preso in considerazione unicamente le pratiche religiose da lui seguite, ritenendole inadeguate nel contesto del rapporto instaurato con la figlia dopo la separazione, mentre nulla avrebbero eccepito rispetto a quelle della madre della bambina, non appare infatti un argomento convincente per la Corte. Una differenza di trattamento da parte delle autorità nazionali ha carattere discriminatorio laddove

non vi sia «una giustificazione oggettiva e ragionevole», ovvero non si persegua un «obiettivo legittimo» o non sussista un «ragionevole rapporto di proporzionalità» tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole realizzare. Nel caso di specie, ad essere esaminato è il comportamento del padre, e non quello della madre, giacché è il comportamento posto in essere dal padre che ha creato disagio alla bambina, come emerso dalle indicazioni peritali a seguito dell'audizione di E. Il margine di discrezionalità riservato allo Stato nell'accertamento delle condotte rilevanti ha portata diversa e può variare a seconda delle circostanze, dell'oggetto e del contesto (rispetto all'individuazione di codesto margine, la Corte si riferisce esplicitamente alla precedente giurisprudenza nei casi *Molla Sali c. Grecia*, sentenza del 18 giugno 2020, §§ 135-136; *Palau-Martinez c. Francia*, sentenza del 16 dicembre 2003, § 39).

Proprio l'analisi del quadro normativo italiano rivela che, in mancanza di accordo su questioni di particolare importanza che riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale, ciascun genitore può rivolgersi al giudice. Ciò avviene senza alcuna formalità, in quanto tale domanda non avvia un procedimento contenzioso, ma un procedimento qualificato come volontaria giurisdizione (*jurisdictio inter volentes*, §§ 9 e 21 della sentenza). La Corte osserva che, nel caso di specie, i tribunali interni, nell'imporre al ricorrente di astenersi dal coinvolgere attivamente la figlia nelle proprie pratiche religiose, hanno tenuto conto esclusivamente degli interessi della minore. Le misure prescritte, infatti, hanno come unico scopo quello di preservare la libertà di scelta della figlia, avendo riguardo delle opinioni educative del padre e della madre e del vissuto cattolico della bambina, prescindendo da qualsiasi giudizio sul culto di un genitore o dell'altro (§§ 47-48 della sentenza).

*In procedendo* il ricorrente aveva anche sostenuto che gli era stato negato un equo processo, in quanto i tribunali nazionali non avevano deciso sul suo appello con urgenza (§ 53 della sentenza); questo avrebbe leso il suo diritto al rispetto della vita familiare a norma del già indagato art. 8 della Convenzione. Sul punto la Corte osserva, nuovamente, che la decisione imposta dai tribunali nazionali aveva riguardato esclusivamente il coinvolgimento attivo della bambina nelle attività religiose della Comunità dei Testimoni di Geova e che il procedimento relativo all'affidamento di E. era iniziato nel settembre 2013 ed E. era stata ascoltata senza indugio nel febbraio 2014. Il procedimento terminava con la pronuncia del Tribunale di Livorno in data 20 gennaio 2015. Vista la «sensitivity» delle questioni in gioco e il celere e «tenue» approccio del Tribunale nell'espletamento del procedimento, la Corte non ha ritenuto eccessiva la durata del giudizio di primo grado (§ 59 della sentenza). Per quanto riguarda il successivo grado, la Corte rileva che la Corte d'Appello di Firenze ha impiegato sette mesi per trattare la causa, mentre la Corte di Cassazione ventiquattro mesi. Anche tale tempistica non viene ritenuta lesiva dell'art. 8, che non stabilisce in ogni caso precisi termini processuali per la definizione dei giudizi pertinenti (§ 57 della sentenza).

In definitiva, secondo i giudici di Strasburgo, il ricorrente non avendo subito apprezzabili restrizioni, quantitative e qualitative, del diritto al godimento del rapporto con la propria figlia, atteso il contenuto del provvedimento emesso dalle autorità nazionali, non può eccepire la pretesa eccessiva durata del procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze e alla Corte di Cassazione. Tale tempistica, in ogni caso, non avrebbe potuto avere conseguenze irrimediabili sul rapporto con la minore. Pertanto, la Corte ritiene che la doglianza del ricorrente sia manifestamente infondata e deve pertanto essere respinta ai sensi dell'art. 35 par. 3 (a) e 4 della Convenzione (§§ 60-62 della sentenza).

##### 5. *La dissenting opinion dei giudici Paczolay e Felici*

Conformemente all'art. 45, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 74, par. 2, del Regolamento della Corte, in calce alla sentenza si trovano allegate le opinioni separate dei giudici Paczolay e Felici (dissenzienti) e Sabato (concorrente). In particolare, proprio la già citata *dissenting opinion* dei primi due riveste particolare rilevanza, per il punto di vista offerto sulle tematiche del *best interest* del minore e della «diversità culturale come arricchimento», specificità quest'ultima non affrontata nella sentenza della Corte.

I giudici dissenzienti affermano di non condividere la conclusione della maggioranza poiché, a loro avviso, vi sarebbe una manifesta disparità di trattamento fondata sulle convinzioni religiose tra i genitori della bambina. La decisione del Tribunale di Livorno avrebbe ignorato il fatto che E. aveva partecipato a eventi religiosi della Comunità dei Testimoni di Geova con suo padre sin dall'età di tre anni. Rileva, altresì, la circostanza che, nel frattempo, il ricorrente aveva sposato E.B., una donna anch'ella testimone di Geova, e che da tale unione era nato un figlio. In base alle documentazioni processuali in possesso della Corte, si evidenzia che la bambina era perfettamente integrata nell'ambiente della nuova famiglia del padre, in quanto era solita incontrare regolarmente i relativi componenti. Di conseguenza, l'ambiente sociale di E. a cui sia la Corte, sia la giurisprudenza nazionale si riferisce (§§ 16, 45, 46 della sentenza) sarebbe, secondo i giudici dissenzienti, egualmente importante e da porre sullo stesso piano rispetto a quello materno (§ 5 della *dissenting opinion*).

Data questa premessa, non sarebbe stato configurabile il principio di “continuità” proposto dai giudici nazionali e accettato dalla decisione della Corte (§§ 5-7 della *dissenting opinion*). In tal senso, si evidenzia che se è vero che le dichiarazioni rese dalla minore nel procedimento dovevano essere debitamente tenute in considerazione, è parimenti pacifico che esse possono mutare nel corso del tempo (§ 5 della *dissenting opinion*); inoltre, tali dichiarazioni non potrebbero considerarsi decisive e sufficienti a prevalere sugli interessi dei genitori. Di talché, il diritto di un minore a esprimere le proprie opinioni non dovrebbe essere interpretato nel senso di conferire un effettivo potere di veto incondizionato allo stesso senza che siano presi in considerazione altri fattori (*K.B. e a. c. Croazia*, sentenza del 16 marzo 2010, §143).

Evidente quindi lo scostamento dei giudici dissenzienti rispetto all'opinione della maggioranza, secondo la quale i tribunali nazionali, nel perseguire il *best interest* della bambina, hanno prettamente tenuto in considerazione le sue dichiarazioni e quanto ravvisato dal perito, criticando, in conseguenza, l'atteggiamento tenuto dal padre e le sue opinioni sull'educazione religiosa (§ 50 della sentenza). Questo sebbene gli stessi giudici nazionali, basandosi sulla relazione peritale, avessero rilevato che E. non aveva ancora maturato una capacità di discernimento adeguata al momento del procedimento (§ 16 della *dissenting opinion*).

Non è condivisibile, quindi, per i giudici dissenzienti, l'opinione del Governo secondo cui l'adesione alle abitudini e alle pratiche di una religione esclude automaticamente la partecipazione alle attività di una «diversa denominazione» (§ 34 della sentenza), specialmente nel caso di un bambino che deve ancora sviluppare pienamente il suo pensiero critico nei confronti della religione in senso ampio.

Pertanto, ritenere che fosse consigliabile che la minore continuasse a frequentare le feste tradizionalmente legate al «calendario religioso cattolico», quale riferimento sociale primario deve ritenersi un monito privo di proporzionalità (§ 18 della *dissenting opinion*). A tal riguardo, i giudici dissenzienti ricordano che il ricorrente aveva accettato che sua figlia continuasse a seguire i precetti cattolici, se lo desiderava, mostrando un atteggiamento di

apertura e tolleranza. Tesi questa dimostrata dal fatto che il ricorrente non si era opposto al fatto che E. frequentasse le classi di educazione religiosa del curriculum nazionale della scuola primaria italiana (§ 7 della *dissenting opinion*).

Alla luce di tali premesse, si ripete, si riterrebbe violato il principio proporzionalità: non vi sarebbe un'apprezzabile *ratio* nelle azioni prescritte dai giudici nazionali a tutela del supremo interesse del minore in rapporto alla "compressione" dei diritti del ricorrente; non vi sarebbe altresì alcuna prova che le convinzioni religiose del ricorrente abbiano comportato "pratiche pericolose" o esposto la figlia a danni fisici o psicologici. Sebbene il perito ritenesse che il coinvolgimento di E. nelle attività religiose del ricorrente fosse dannoso, non è stato presentato alcun elemento convincente a sostegno di un rischio di danno effettivo (§19 della *dissenting opinion*).

Si ravvisa in questa ricostruzione una diversa prospettiva di analisi da parte dei giudici Paczolay e Felici. Se la maggioranza ha optato, conformemente al giudice nazionale italiano, per una soluzione che valorizzasse il *best interest* del minore come "espressione" di quanto esposto da E. circa il proprio disagio nel prendere parte a talune pratiche religiose del padre, al contrario i giudici dissenzienti rubricano tale stato emotivo della bambina come un imbarazzo, peraltro ipoteticamente momentaneo, assegnando invece rilievo alla «diversità culturale» rappresentata dal culto di T.C., il cui intento è quello di trasmettere le proprie convinzioni religiose.

Nella loro opinione, i giudici dissenzienti si interrogano, infatti, alla luce della perizia, sulla circostanza se e in che termini praticare una religione diversa dal cattolicesimo renda le persone «diverse», e in ogni caso, in che modo «essere diversi» risulti essere dannoso (§ 8 della *dissenting opinion*). In proposito, si sottolinea che, sebbene le questioni in gioco fossero diverse, la Corte in passato ha statuito che esporre i giovani a «molteplici idee», sposando i principi uguaglianza e tolleranza, non può che favorire la coesione sociale (*Bayev e a. c. Russia*, sentenza del 20 giugno 2017, § 82). Allo stesso modo, la Corte ha sostenuto che il pluralismo si basa sul riconoscimento e sul rispetto della diversità, delle dinamiche, delle identità e delle tradizioni etniche e culturali, ivi incluse le credenze religiose. Proprio il rispetto della diversità religiosa rappresenterebbe una delle sfide più importanti da affrontare oggi; per questo motivo, le autorità devono percepire la diversità religiosa non come una minaccia, ma come una fonte di arricchimento (*Izzettin Doğan e a. c. Turchia*, sentenza del 26 aprile 2016, § 109). Nel caso *T.C. c. Italia*, pertanto, non si potrebbe sostenere che i giudici nazionali abbiano cercato di mantenere e promuovere lo sviluppo di E. in un ambiente aperto e multiculturale, o quantomeno di conciliare i diritti e le convinzioni dei genitori al fine di trovare un equilibrio soddisfacente tra le loro visioni individuali, senza giudizi di valore.

Ad avviso dei giudici dissenzienti le considerazioni svolte consentirebbero in definitiva di asserire che, nell'imporre la misura di astensione di coinvolgimento attivo della minore, i giudici nazionali si siano sostanzialmente pronunciati *in abstracto*, senza stabilire un nesso tra le condizioni di vita della minore con suo padre e i suoi interessi reali né le conseguenze effettive delle pratiche religiose del ricorrente su E. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe subito una discriminazione fondata sulle proprie convinzioni religiose nell'esercizio del suo diritto al rispetto della vita familiare verificandosi una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione (§ 28 della *dissenting opinion*).

MATTEO BASSETTI DE ANGELIS